



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI
AGCOM

Direzione contenuti audiovisivi
*Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico
radiofonico, televisivo, multimediale e tutele*

Spett.le
SAESE
Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia
Via Acrone, 57
92100 Agrigento

*Trasmessa tramite posta certificata all'indirizzo:
sindacato@pec.saese.eu*

**Oggetto: Denuncia mancata informazione all'utenza atto documentale del Governo Conte 2
(prot. n. 2734992 del 22 giugno 2020).**

Si fa riferimento alla nota pervenuta in data 22 giugno 2020 con la quale codesta Associazione, nel fare seguito alle precedenti istanze trasmesse alla scrivente Autorità e alla nota di riscontro del 26 maggio 2020 (prot. 0226043), segnala che *“i Direttori Responsabili [...] non hanno provveduto a rettificare i loro servizi come da noi richiesto il 30 maggio u.s.”* e chiede un intervento dell’Autorità.

Al riguardo, nel richiamare ancora una volta quanto già rappresentato nella precedente nota del 26 maggio u.s., si evidenzia che l’art. 32 – *quinquies* D.lgs n. 177/2005 prevede l’intervento dell’Autorità, su istanza degli interessati, nei casi in cui le emittenti non abbiano effettuato la rettifica richiesta.

Presupposto per l’esercizio del diritto di rettifica rispetto a quanto trasmesso su qualunque servizio di media audiovisivo è falsità della notizia da rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell’esposizione dei fatti tra il narrato e il realmente accaduto, e la sua attitudine a ledere gli interessi del richiedente.

In particolare, la fondatezza della richiesta di rettifica è legata sia alla lesione di interessi morali, come l’onore e la reputazione, o materiali del richiedente sia alla falsità oggettiva della notizia da rettificare, ossia ad una esposizione dei fatti contraddistinta dalla non correlazione tra l’oggettivamente narrato e il realmente accaduto.

Deve inoltre evidenziarsi che, ai fini della procedibilità dell'istanza di rettifica presentata all'Autorità, è necessario che la richiesta di rettifica sia corredata di tutti gli elementi atti ad identificare con precisione le notizie di cui si chiede la rettifica e che siano documentate e oggetto di allegazione la richiesta all'emittente e l'inottemperanza dell'emittente.

Tanto premesso, deve rilevarsi che la richiesta di intervento trasmessa da Codesta Associazione e l'istanza di rettifica inviata alla Rai in data 30 maggio 2020, che viene allegata alla segnalazione medesima, non individuano precisamente la notizia che si ritiene falsa, ma piuttosto riguardano la mancata informazione su circostanze ulteriori rispetto a quale di cui è stata data notizia.

Allo stato, non sembrano pertanto configurarsi i presupposti ai fini dell'esercizio del diritto di rettifica ai sensi dell'art. 32 *quinquies* del D.lgs n. 177/2005.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto opportuno, l'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Il Vice Direttore
Avv. Giulio Votano